

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2143/2003 della Commissione, dell'8 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2144/2003 della Commissione, dell'8 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2145/2003 della Commissione, dell'8 dicembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾** 5
- Regolamento (CE) n. 2146/2003 della Commissione, dell'8 dicembre 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (uve da tavola) 8
- Regolamento (CE) n. 2147/2003 della Commissione, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 9

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/848/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 novembre 2003, che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE degli Stati membri e di alcuni Stati aderenti per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(2003) 4423]** 11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2003/849/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 novembre 2003, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(2003) 4424]** 16

2003/850/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 dicembre 2003, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del BAS 670H e del tiosolfato di argento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4470]** 28

2003/851/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica la decisione 2003/526/CE recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4523]** 30

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Azione comune 2003/852/PESC del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che proroga l'azione comune 2002/921/PESC relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)** 31
- ★ **Decisione 2003/853/PESC del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)** 32

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2143/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	65,6
	060	86,6
	204	56,6
	212	108,5
	624	111,0
	999	85,7
0707 00 05	052	103,3
	999	103,3
0709 90 70	052	93,3
	204	97,6
	999	95,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	388	46,6
	999	46,6
0805 20 10	052	62,0
	204	63,2
	999	62,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	72,3
	464	142,6
	999	107,5
0805 50 10	052	66,5
	388	82,9
	600	77,0
	999	75,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	38,0
	060	37,0
	064	51,0
	388	115,4
	400	75,8
	404	80,8
	720	79,4
	800	135,4
	999	76,6
	0808 20 50	052
060		50,5
064		60,8
400		85,0
720		60,6
999		69,4

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2144/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2003**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime
d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'elenco dei paesi terzi dai quali devono essere originari i prodotti agricoli ottenuti con metodo di produzione biologico per essere commercializzati nella Comunità, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2003 ⁽⁴⁾. Tale elenco è stato compilato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2092/91.

(2) Le autorità argentine hanno chiesto alla Commissione di includere un nuovo organismo di ispezione e certificazione conformemente al regolamento (CEE) n. 94/92. Le autorità argentine hanno fornito alla Commissione le informazioni e le garanzie necessarie a soddisfare che il nuovo organismo di ispezione e certificazione soddisfi i criteri stabiliti all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(3) Le autorità australiane hanno informato la Commissione che un organismo di ispezione ha ristrutturato la sua attività e cambiato di nome. Bisogna quindi cancellare nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 il nome precedente dell'organismo e aggiungervi quello nuovo.

(4) L'Ungheria ha chiesto di estendere le categorie di prodotto incluse nell'elenco previsto dall'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, per includervi gli animali e i prodotti animali. Ha presentato le informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 94/92.

(5) Dall'esame di tali informazioni e dai successivi contatti con le autorità dell'Ungheria risulta che in detto paese le regole che disciplinano la produzione e l'ispezione degli animali e dei prodotti animali sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91.

(6) La Svizzera ha chiesto alla Commissione di estendere i termini della sua inclusione conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ⁽⁵⁾, in particolare l'allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico.

(7) La Svizzera ha presentato le informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 94/92. Dall'esame di tali informazioni risulta che in detto paese le regole che disciplinano la produzione e l'ispezione dei prodotti agricoli sono equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria.

(8) Le autorità neozelandesi hanno comunicato il nome preciso dell'organismo di certificazione.

(9) Il regolamento (CEE) n. 94/92 va quindi modificato di conseguenza.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 94/92 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206 del 15.8.2003, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 81 del 28.3.2003, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come segue:

- 1) Al punto 3 del testo che fa riferimento all'Argentina, è aggiunto il trattino «— Food Safety SA».
- 2) Al punto 3 del testo che fa riferimento all'Australia, il terzo trattino «— Biological Farmers of Australia (BFA)» è soppresso e è aggiunto il trattino «— Australian Certified Organic Inc.».
- 3) Nel testo che fa riferimento all'Ungheria, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
 - «1. Categorie di prodotto:
 - a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati, gli animali e i prodotti animali non trasformati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;
 - b) i prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91».
- 4) Al punto 2 del testo che fa riferimento alla Svizzera, dopo il terzo trattino è aggiunto quanto segue:

«— o da un paese terzo le cui regole di produzione e il cui sistema di ispezione sono stati riconosciuti dalla Svizzera come equivalenti a quelli stabiliti ai sensi della legislazione svizzera».
- 5) Nel testo che fa riferimento alla Nuova Zelanda, il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«Organismo di certificazione: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority (NZFSA)».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2145/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2003**

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.

(2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.

(3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).

(4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazio-

nale. È pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

(5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.

(6) Cefquinome e Imidocarb devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(7) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.2. Cefalosporine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Cefquinome	Cefquinome	Equidi	50 µg/kg	Muscolo
			50 µg/kg	Grasso
			100 µg/kg	Fegato
			200 µg/kg	Rene»

2. Agenti antiparassitari

2.4. Agenti attivi contro i protozoi

2.4.3. Carbanilidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Imidocarb	Imidocarb	Ovini ⁽¹⁾	300 µg/kg	Muscolo
			50 µg/kg	Grasso
			2 000 µg/kg	Fegato
			1 500 µg/kg	Rene

⁽¹⁾ Da non utilizzare in ovini che producono latte destinato al consumo umano.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2146/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2003
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (uve da tavola)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1858/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le uve da tavola i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale supe-

ramento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le uve da tavola esportati dopo l'8 dicembre 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1858/2003 per le uve da tavola la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo l'8 dicembre 2003 e prima del 15 gennaio 2004, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 23.10.2003, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2147/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2003**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2003.

Esso si applica dal 10 al 23 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 10 al 23 dicembre 2003				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	12,78	12,37	35,03	15,84
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	7,29	—	11,18	8,55
Marocco	15,51	15,31	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	5,43	—	—	—

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2003

che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE degli Stati membri e di alcuni Stati aderenti per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità

[notificata con il numero C(2003) 4423]

(2003/848/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie degli animali.
- (2) Gli Stati membri e alcuni Stati aderenti hanno presentato alla Commissione programmi di eradicazione e sorveglianza di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).
- (3) L'articolo 32 dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che i nuovi Stati membri ricevono lo stesso trattamento degli Stati membri attuali per quanto riguarda le spese a titolo dei fondi veterinari.
- (4) Tuttavia non può essere assunto alcun impegno finanziario in base al bilancio 2004 per i programmi in parola prima dell'effettiva adesione degli Stati aderenti interessati.

- (5) Dall'esame dei programmi di eradicazione e sorveglianza delle TSE, presentati dagli Stati membri nonché dagli Stati aderenti interessati è risultato che essi rispettano la decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ⁽²⁾.
- (6) Tali programmi sono inclusi nell'elenco prioritario dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di talune TSE che possono ricevere un contributo finanziario comunitario nel 2004; tale elenco è stato istituito dalla decisione 2003/746/CE della Commissione, del 14 ottobre 2003, sull'elenco dei programmi di eradicazione e sorveglianza di talune TSE che possono ricevere un contributo finanziario comunitario nel 2004 ⁽³⁾.

- (7) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁴⁾, prevede programmi annuali per l'eradicazione e la sorveglianza delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini.
- (8) Data l'importanza che rivestono l'eradicazione e la sorveglianza delle TSE ai fini del conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di sanità pubblica e salute degli animali, appare opportuno rimborsare il 100 % delle spese che verranno sostenute dagli Stati membri, nonché dagli Stati aderenti interessati, per l'acquisto dei kit di analisi, nei limiti di un importo massimo per kit di analisi e per programma di sorveglianza delle TSE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

⁽³⁾ GU L 269 del 21.10.2003, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 29).

- (9) Per la stessa ragione è opportuno rimborsare il 100 % dei costi di laboratorio sostenuti dagli Stati membri, nonché dagli Stati aderenti interessati, per l'esecuzione delle prove di genotipizzazione, nei limiti di un importo massimo per test e per programma di eradicazione dello scrapie.
- (10) Il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, stabilisce che i programmi per l'eradicazione e il monitoraggio delle malattie animali devono essere finanziati a titolo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento.
- (11) Il contributo finanziario comunitario dovrebbe essere concesso a condizione che i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE siano realizzati in modo efficiente e che gli Stati membri e gli Stati aderenti interessati forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.
- (12) Occorre specificare il tasso di conversione da utilizzare nelle richieste di finanziamento presentate nelle monete nazionali, così come definite all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽²⁾.
- (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

Approvazione dei programmi di sorveglianza delle TSE e relativo contributo finanziario

Articolo 1

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 3 351 000 EUR.

Articolo 2

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 2 351 000 EUR.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

Articolo 3

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 15 611 000 EUR.

Articolo 4

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 745 000 EUR.

Articolo 5

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 4 854 000 EUR.

Articolo 6

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 21 733 000 EUR.

Articolo 7

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 5 386 000 EUR.

Articolo 8

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 6 283 000 EUR.

Articolo 9

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 158 000 EUR.

Articolo 10

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 4 028 000 EUR.

Articolo 11

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 1 675 000 EUR.

Articolo 12

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 1 012 000 EUR.

Articolo 13

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 1 060 000 EUR.

Articolo 14

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Svezia è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 358 000 EUR.

Articolo 15

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 7 726 000 EUR.

Articolo 16

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Cipro è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 144 000 EUR.

Articolo 17

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dall'Estonia è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 103 000 EUR.

Articolo 18

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato da Malta è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 37 000 EUR.

Articolo 19

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 353 000 EUR.

Articolo 20

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di sorveglianza delle TSE di cui agli articoli da 1 a 19 copre il 100 %, imposta sul valore aggiunto esclusa, delle spese di acquisto dei kit di analisi, fino a un importo massimo di 8 EUR a test, per i test eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 sui bovini, sugli ovini e sui caprini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001.

CAPO II

Approvazione dei programmi di eradicazione dello scrapie e relativo contributo finanziario*Articolo 21*

1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 5 000 EUR.

Articolo 22

1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 755 000 EUR.

Articolo 23

1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 450 000 EUR.

Articolo 24

1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 435 000 EUR.

Articolo 25

1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 1 160 000 EUR.

Articolo 26

1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 490 000 EUR.

Articolo 27

1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 3 210 000 EUR.

Articolo 28

1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 675 000 EUR.

Articolo 29

1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 30 000 EUR.

Articolo 30

1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 255 000 EUR.

Articolo 31

1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 5 000 EUR.

Articolo 32

1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dalla Svezia è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 5 000 EUR.

Articolo 33

1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 7 460 000 EUR.

Articolo 34

1. Il programma di eradicazione dello scrapie presentato da Cipro è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 740 000 EUR.

Articolo 35

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di eradicazione dello scrapie di cui agli articoli da 21 a 34 copre il 50 % delle spese che verranno sostenute dagli Stati membri e dagli Stati aderenti interessati a titolo di indennizzo, a favore dei proprietari, per il valore degli animali abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione fino a un importo massimo di 50 EUR per animale; copre altresì il 100 % dei costi, imposta sul valore aggiunto esclusa, dell'analisi dei campioni a fini di genotipizzazione, fino a un importo massimo di 10 EUR per prova di genotipizzazione.

CAPO III

Condizioni applicabili al contributo finanziario della Comunità*Articolo 36*

Il tasso di conversione per le richieste presentate nella moneta nazionale nel corso del mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del mese «n + 1» o il primo giorno precedente per il quale un tasso è stabilito.

Articolo 37

1. Il contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e sorveglianza delle TSE di cui agli articoli da 1 a 34 è concesso a condizione che la loro attuazione sia conforme alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, comprese le norme sulla concorrenza e l'assegnazione dei pubblici appalti, nonché a condizione che lo Stato membro o lo Stato aderente interessato soddisfi le seguenti condizioni:

- a) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione del programma di eradicazione e sorveglianza delle TSE siano messe in vigore entro il 1° gennaio 2004;
- b) presentazione entro il 1° giugno 2004 di una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, secondo quanto disposto all'articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE;
- c) presentazione di una relazione mensile alla Commissione sullo stato di avanzamento del programma di sorveglianza delle TSE e sui relativi costi; la relazione deve essere inviata al più tardi quattro settimane dopo la fine di ciascun mese;
- d) presentazione, entro il 1° giugno 2005, di una relazione finale sull'esecuzione sotto il profilo tecnico del programma di eradicazione e sorveglianza delle TSE, corredata della documentazione probante in ordine alle spese sostenute e ai risultati conseguiti nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004;
- e) attuazione efficiente del programma;

f) per le misure in questione non siano stati richiesti o non vengano successivamente richiesti altri contributi comunitari.

2. Qualora lo Stato membro o lo Stato aderente in questione non rispetti le norme suddette, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione nonché dell'eventuale perdita finanziaria subita dalla Comunità.

CAPO IV

Disposizioni finali*Articolo 38*

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2004.

Articolo 39

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2003

che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità

[notificata con il numero C(2003) 4424]

(2003/849/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali nonché per i controlli intesi a prevenire le zoonosi.
- (2) Gli Stati membri e gli Stati in fase di adesione hanno presentato programmi per l'eradicazione di talune malattie e la prevenzione delle zoonosi nei rispettivi territori.
- (3) A norma dell'articolo 32 dell'atto di adesione del 2003, i nuovi Stati membri ricevono lo stesso trattamento degli Stati membri attuali per quanto riguarda le spese nell'ambito dei fondi per il settore veterinario.
- (4) Tuttavia, non può essere assunto alcun impegno finanziario in base al bilancio 2004 per qualsiasi programma prima dell'effettiva adesione del nuovo Stato membro interessato. Inoltre, l'eradicazione e la sorveglianza di alcune malattie negli Stati in fase di adesione possono essere cofinanziate con altri strumenti comunitari.
- (5) Dall'esame dei programmi è risultato che essi rispettano la legislazione veterinaria della Comunità in materia e in particolare i criteri comunitari relativi all'eradicazione delle malattie suddette, conformemente alla decisione

90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ⁽²⁾.

- (6) Questi programmi figurano nell'elenco dei programmi stabilito dalla decisione 2003/743/CE della Commissione, del 14 ottobre 2003, relativa agli elenchi dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e dei programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2004 ⁽³⁾.
- (7) Data l'importanza di tali programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % delle spese che gli Stati membri interessati sosterranno per le misure indicate nella presente decisione, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma.
- (8) In virtù del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾, i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di malattie animali devono essere finanziati dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento suddetto.
- (9) La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.
- (10) Occorre chiarire il tasso da applicare per la conversione delle domande di pagamento presentate in moneta nazionale, quale definita all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 95/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

⁽³⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁵⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

- (11) L'approvazione di alcuni di questi programmi non deve pregiudicare eventuali decisioni della Commissione sulle norme per l'eradicazione di queste malattie sulla base di pareri scientifici.
- (12) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

Rabbia

Articolo 1

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Austria per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 200 000 EUR.

Articolo 2

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica ceca per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 650 000 EUR.

Articolo 3

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 800 000 EUR.

Articolo 4

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Finlandia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 70 000 EUR.

Articolo 5

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Lettonia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lettonia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 370 000 EUR.

Articolo 6

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Polonia è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 1 800 000 EUR.

Articolo 7

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 110 000 EUR.

Articolo 8

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Repubblica slovacca è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica slovacca per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400 000 EUR.

CAPITOLO II

Brucellosi bovina

Articolo 9

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato da Cipro è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da Cipro nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 85 000 EUR, per:
 - a) il costo degli esami di laboratorio;
 - b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 10

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 300 000 EUR, per:

- a) l'acquisto di vaccini;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 11

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 4 000 000 EUR, per:

- a) l'acquisto di vaccini;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 12

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 5 000 000 EUR, per:

- a) il costo degli esami di laboratorio;
- b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 13

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 1 500 000 EUR, per:

- a) l'acquisto di vaccini;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 14

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 50 000 EUR, per:

- a) il costo degli esami di laboratorio;
- b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 15

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Polonia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 150 000 EUR, per:

- a) il costo degli esami di laboratorio;
- b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 16

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 1 800 000 EUR, per:

- a) l'acquisto di vaccini;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 17

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 110 000 EUR, per:

- a) il costo degli esami di laboratorio;
- b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 18

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Regno Unito/Irlanda del Nord nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 2 000 000 EUR, per:

- a) il costo degli esami di laboratorio;
- b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

CAPITOLO III

Tubercolosi bovina*Articolo 19*

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 300 000 EUR, per:

- a) il costo della tubercolinizzazione;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 20

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 5 000 000 EUR, per:

- a) il costo della tubercolinizzazione;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 21

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 4 500 000 EUR, per:

- a) il costo della tubercolinizzazione;

b) il costo degli esami di laboratorio;

c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 22

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 1 200 000 EUR, per:

- a) il costo della tubercolinizzazione;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 23

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 70 000 EUR, per:

- a) il costo della tubercolinizzazione;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 24

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Polonia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 150 000 EUR, per:

- a) il costo della tubercolinizzazione;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 25

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400 000 EUR, per:

- a) il costo della tubercolinizzazione;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 26

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 40 000 EUR, per:

- a) il costo della tubercolinizzazione;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 27

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Regno Unito nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 2 000 000 EUR, per:

- a) il costo della tubercolinizzazione;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

CAPITOLO IV

Leucosi bovina enzootica

Articolo 28

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR, per:

- a) il costo degli esami di laboratorio;

b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 29

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR, per:

- a) il costo degli esami di laboratorio;
- b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 30

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR, per:

- a) il costo degli esami di laboratorio;
- b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 31

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dalla Repubblica slovacca è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica slovacca nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 40 000 EUR, per:

- a) il costo degli esami di laboratorio;
- b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 32

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Regno Unito nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 5 000 EUR, per:

- a) il costo degli esami di laboratorio;
- b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

CAPITOLO V

Brucellosi ovi-caprina

Articolo 33

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato da Cipro è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da Cipro nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 725 000 EUR, per:

- a) l'acquisto di vaccini;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 34

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 1 000 000 EUR, per:

- a) l'acquisto di vaccini;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) la retribuzione di veterinari a contratto assunti appositamente per l'esecuzione del programma;
- d) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 35

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 6 500 000 EUR, per:

- a) l'acquisto di vaccini;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 36

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 300 000 EUR, per:

- a) l'acquisto di vaccini;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 37

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 3 500 000 EUR, per:

- a) l'acquisto di vaccini;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 38

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 17 000 EUR, per:

- a) il costo degli esami di laboratorio;
- b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 39

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 2 000 000 EUR, per:

- a) l'acquisto di vaccini;
- b) il costo degli esami di laboratorio;
- c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 40

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 70 000 EUR, per:

- a) il costo degli esami di laboratorio;
- b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

CAPITOLO VI

Febbre catarrale degli ovini

Articolo 41

1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna per la sorveglianza sierologica ed entomologica nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 150 000 EUR.

Articolo 42

1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per la sorveglianza sierologica ed entomologica nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 225 000 EUR.

Articolo 43

1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per la sorveglianza sierologica ed entomologica nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 700 000 EUR.

CAPITOLO VII

Salmonella del pollame

Articolo 44

1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Austria nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 150 000 EUR. Il contributo suddetto serve per:

- a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;
- b) la distruzione delle uova da cova incubate;
- c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;
- d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;
- e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 45

1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Danimarca nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 260 000 EUR. Il contributo suddetto serve per:

- a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;
- b) la distruzione delle uova da cova incubate;
- c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;
- d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38.

e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 46

1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l'attuazione del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 700 000 EUR. Il contributo suddetto serve per:

- a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;
- b) la distruzione delle uova da cova incubate;
- c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;
- d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;
- e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 47

1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 90 000 EUR. Il contributo suddetto serve per:

- a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b) la distruzione delle uova da cova incubate;

c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 48

1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania per l'attuazione del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400 000 EUR. Il contributo suddetto serve per:

- a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;
- b) la distruzione delle uova da cova incubate;
- c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;
- d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;
- e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 49

1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dai Paesi Bassi nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400 000 EUR. Il contributo suddetto serve per:

- a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;
- b) la distruzione delle uova da cova incubate;
- c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;
- d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;
- e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 50

1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Repubblica slovacca è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica slovacca nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400 000 EUR. Il contributo suddetto serve per:

- a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;
- b) la distruzione delle uova da cova incubate;
- c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;
- d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;
- e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

CAPITOLO VIII

Peste suina africana, peste suina classica e malattia vescicolare dei suini

Articolo 51

1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana e della peste suina classica presentato dall'Italia è approvato, per quanto riguarda la Sardegna, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per le analisi virologiche e sierologiche di laboratorio nonché per risarcire i proprietari dei suini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 250 000 EUR.

Articolo 52

1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per le analisi virologiche e sierologiche di laboratorio nonché per risarcire i proprietari dei suini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400 000 EUR.

Articolo 53

1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 175 000 EUR.

Articolo 54

1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica ceca per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 75 000 EUR.

Articolo 55

1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 800 000 di EUR.

Articolo 56

1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 20 000 EUR.

Articolo 57

1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Lussemburgo per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 90 000 EUR.

Articolo 58

1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la

distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 30 000 EUR.

Articolo 59

1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Repubblica slovacca è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica slovacca per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 125 000 EUR.

CAPITOLO IX

Malattia di Aujeszky

Articolo 60

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dal Belgio nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 700 000 EUR.

Articolo 61

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 75 000 EUR.

Articolo 62

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dall'Ungheria è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dall'Ungheria nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR.

Articolo 63

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 50 000 EUR.

Articolo 64

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dalla Lituania nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 50 000 EUR.

Articolo 65

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato da Malta è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute da Malta nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 5 000 EUR.

Articolo 66

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 50 000 EUR.

Articolo 67

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla Repubblica slovacca è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dalla Repubblica slovacca nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 60 000 EUR.

CAPITOLO X

Cowdriosi, babesiosi, anaplasmosi*Articolo 68*

1. Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Guadalupa, presentato dalla Francia, è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
2. Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Martinica, presentato dalla Francia, è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
3. Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Riunione, presentato dalla Francia, è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
4. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l'attuazione dei programmi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sino ad un importo massimo di 250 000 EUR.

CAPITOLO XI

Disposizioni generali e finali*Articolo 69*

1. Per i programmi di cui agli articoli da 9 a 40, le spese di indennizzo ammissibili per la macellazione degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3.
2. L'importo medio dell'indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di animali macellati nello Stato membro, segnatamente:
 - a) per i bovini, 300 EUR al massimo per animale;
 - b) per gli ovini e i caprini, 35 EUR al massimo per animale.
3. L'importo massimo dell'indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun animale non deve superare 1 000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.

Articolo 70

L'indennizzo massimo delle spese per le analisi e le vaccinazioni da versare agli Stati membri per i programmi di cui agli articoli da 9 a 40 e da 60 a 67 non deve superare gli importi seguenti:

- a) prova del rosa bengala: 0,3 EUR per prova;
- b) prova di fissazione del complemento: 0,6 EUR per prova;
- c) prova ELISA: 1 EUR per prova;
- d) prova di immunodiffusione in gel di agar: 0,8 EUR per prova;
- e) tubercolinizzazione: 0,8 EUR per prova;
- f) prova del gamma interferone: 3 EUR per prova;
- g) dose di vaccino: 0,1 EUR per dose.

Articolo 71

Il tasso di conversione da applicare alle domande presentate in moneta nazionale nel mese «n» è quello applicabile il 10 del mese «n+1» o il primo giorno precedente per il quale sia fissato un tasso.

Articolo 72

1. Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 68 è concesso a condizione che essi vengano attuati in conformità con le pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria, comprese le regole sulla concorrenza e gli pubblici appalti, e fatte salve le condizioni previste alle lettere da a) ad f) seguenti:

- a) entro il 1° gennaio 2004 gli Stati membri o gli Stati in fase di adesione interessati mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del programma;

- b) entro il 1° giugno 2004 viene inviata una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, secondo quanto disposto all'articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE;
- c) entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento viene inviata una relazione intermedia concernente i primi sei mesi del programma;
- d) entro il 1° giugno 2005 viene inviata una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute, nonché sui risultati conseguiti nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004;
- e) il programma viene realizzato in maniera efficace,
- f) non sono stati né saranno richiesti altri contributi comunitari per tali misure.

2. Qualora lo Stato membro o lo Stato in fase di adesione non rispetti le norme suddette, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

Articolo 73

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Articolo 74

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2003

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del BAS 670H e del tiosolfato di argento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(2003) 4470]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/850/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/84/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.
- (2) Il 12 maggio 2003 la società BASF AG ha presentato alle autorità francesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva BAS 670H chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 27 gennaio 2003 la società Enhold BV ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo al tiosolfato di argento chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Le autorità della Francia e dei Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (4) Con la presente decisione si conferma formalmente, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni

di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

- (5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato quale relatore per una determinata sostanza, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'inclusione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE.

Essi soddisfano inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli impieghi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiscono alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il 9 dicembre 2004, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.	Nome comune, numero di identificazione CIPAC	Richiedente	Data della domanda	Stato membro relatore
1	BAS 670H N. CIPAC non ancora disponibile	BASF AG	12.5.2003	FR
2	Tiosolfato di argento N. CIPAC 0762	Enhold BV	27.1.2003	NL

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2003

che modifica la decisione 2003/526/CE recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo

[notificata con il numero C(2003) 4523]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/851/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla situazione della peste suina classica in talune zone del Belgio, della Germania, della Francia e del Lussemburgo, la Commissione ha adottato diverse decisioni, in particolare la decisione 2003/526/CE ⁽²⁾. Detta decisione è stata prorogata dalla decisione 2003/772/CE ⁽³⁾.
- (2) La peste suina classica si è propagata ulteriormente tra i suini selvatici nel Bas-Rhine in Francia.
- (3) Per prevenire eventuali altre diffusioni della peste suina classica occorre estendere la zona in cui si applicano determinate misure previste dalla decisione 2003/526/CE.
- (4) A norma della decisione 2003/526/CE, gli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti di suini provenienti da aziende situate in zone dove è stata rilevata la presenza della peste suina classica nei suini selvatici e spediti in altre zone dello stesso Stato membro, ma unicamente a partire da aziende nelle quali sono stati effettuati un esame clinico e test sierologici per l'individuazione di tale malattia. Tenuto conto tuttavia del miglioramento della situazione epidemiologica tra i suini domestici, è opportuno modificare le procedure istituite per spedire i suini destinati alla macellazione immediata a partire da zone nelle quali è stata rilevata la presenza della peste suina classica nei suini selvatici verso macelli situati al di fuori di tali zone nello stesso Stato membro.

(5) È pertanto necessario modificare in conformità la decisione 2003/526/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/526/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 7, è aggiunto il secondo comma seguente:
«Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), non si applica ai suini trasportati direttamente nei macelli per la macellazione immediata.»
- 2) Nell'allegato, il secondo trattino della parte 2, è sostituito dal testo seguente:
«— il territorio del dipartimento del Bas-Rhin situato: i) ad ovest della strada D 264 dal confine con la Germania (Wissembourg) fino a Soultz-sous-Forêts, ii) a nord della strada D 28 da Soultz-sous-Forêts a Reichshoffen, iii) ad est delle strade D 853 da Reichshoffen a Sturzelbronn e D 35 da Sturzelbronn al confine con la Germania (Bremen-Telle), iv) a sud del confine tra la Francia e la Germania da Bremen-Telle a Wissembourg.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽²⁾ GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46.

⁽³⁾ GU L 280 del 30.10.2003, pag. 21.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**AZIONE COMUNE 2003/852/PESC DEL CONSIGLIO
del 5 dicembre 2003**

**che proroga l'azione comune 2002/921/PESC relativa alla proroga del mandato della missione di
vigilanza dell'Unione europea (EUMM)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
considerando quanto segue:

- (1) Il 26 novembre 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/921/PESC relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea ⁽¹⁾. Detta azione comune scade il 31 dicembre 2003.
- (2) L'EUMM dovrebbe continuare a svolgere le sue attività nei Balcani occidentali a sostegno della politica dell'Unione europea nei confronti di tale regione.
- (3) Il mandato dell'EUMM dovrebbe pertanto essere prorogato e l'azione comune 2002/921/PESC dovrebbe essere prorogata e modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2002/921/PESC è prorogata e il mandato dell'EUMM è prorogato.

Articolo 2

L'azione comune 2002/921/PESC è modificata come segue:

- a) all'articolo 3, paragrafo 3, la data «30 settembre 2003» è sostituita dalla data «30 settembre 2004»;

- b) all'articolo 5, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Provvede alla gestione corrente delle operazioni dell'EUMM»;

- c) all'articolo 6, paragrafo 1, l'importo di riferimento finanziario è di 4 496 366 EUR;

- d) all'articolo 8, secondo comma, la data «31 dicembre 2003» è sostituita dalla data «31 dicembre 2004».

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2004.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LUNARDI

⁽¹⁾ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 51 e rettifica nella GU L 324 del 29.11.2002, pag. 76.

**DECISIONE 2003/853/PESC DEL CONSIGLIO
del 5 dicembre 2003**

che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista l'azione comune 2002/921/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2002, relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2003/562/PESC ⁽²⁾, il Consiglio, in seguito alle dimissioni del sig. Antóin MAC UNFRAIDH, ha nominato capo missione dell'EUMM la sig.ra Maryse DAVIET fino al 31 dicembre 2003.
- (2) È opportuno prorogare il mandato del capo missione dell'EUMM,

DECIDE:

Articolo 1

Il mandato della sig.ra Maryse DAVIET quale capo missione dell'EUMM è prorogato.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2004.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LUNARDI

⁽¹⁾ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 51 e rettifica nella GU L 324 del 29.11.2002, pag. 76.

⁽²⁾ GU L 190 del 30.7.2003, pag. 19.